

Determinazione 12 ottobre 2023, n. 01/2023

Riconoscimento del valore residuo degli *smart meter* gas di classe minore o uguale a G6 ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della RTDG

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 11 ottobre 2023

Visti:

- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come successivamente modificati e integrati (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 269/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2022, 406/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 571/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 571/2022/R/GAS).

Considerato che:

- con le *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* l’Autorità ha introdotto obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas che comportano la sostituzione massiva dei contatori tradizionali in esercizio con misuratori di nuova generazione;
- come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno valutare l’ipotesi di riconoscere, in via straordinaria e tenuto conto delle specificità connesse a tecnologie innovative utilizzate, i costi residui non ammortizzati degli *smart meter*, installati nella prima fase di *roll out* prevista dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, che si è reso necessario dismettere anticipatamente rispetto al termine della vita utile;
- con la deliberazione 269/2022/R/GAS, in coerenza con quanto preannunciato con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che, nell’ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas, “siano definite le modalità di riconoscimento dei costi non ammortizzati degli *smart meter* installati nella prima fase di *roll out*, già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria, valutando tali misure unitamente alla possibile sterilizzazione di eventuali margini che le imprese hanno potuto conseguire grazie all’applicazione di riconoscimenti sulla base anche di costi *standard*”;
- sulla base delle informazioni rese disponibili da alcune associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, l’Autorità, nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, ha prospettato di:
 - riconoscere il valore residuo degli *smart meter* già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria, circoscrivendo tale intervento di riconoscimento agli *smart meter* entrati in esercizio negli anni dal 2012 al 2016 e prevedendo altresì che tale valore residuo

- sia riconosciuto nei limiti del costo *standard* definito con riferimento all'anno 2012;
- prevedere che il riconoscimento del valore residuo dei suddetti *smart meter* di classe $\leq G6$, entrati in esercizio negli anni 2012-2016, sia posto pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita, nella misura massima individuata dal *costo standard*, opportunamente rivalutate all'anno di dismissione;
 - prevedere modalità operative coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG relative all'aggiornamento della componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, che escludono le dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* dal computo del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile regolatoria dei cespiti;
 - applicare le suddette misure sia con riferimento ai cespiti già oggetto di dismissione fino al 2020, sia con riferimento alle dismissioni di tali cespiti effettuate a partire dall'anno 2021.

Considerato che:

- con la deliberazione 737/2022/R/GAS, l'Autorità, alla luce delle osservazioni pervenute, ha ritenuto opportuno confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 571/2022/R/GAS, prevedendo di:
 - estendere il riconoscimento del valore residuo agli *smart meter* dismessi anticipatamente fino all'anno 2018, purché tali dismissioni siano riferite ad apparati prodotti fino all'anno 2016;
 - riconoscere il valore residuo degli *smart meter*, in caso di dismissione anticipata, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del gruppo di misura dismesso, opportunamente rivalutato all'anno di dismissione;
- la medesima deliberazione 737/2022/R/GAS, infine, conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* (ora Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità di definire, con apposita determinazione, le modalità operative di dettaglio ai fini del riconoscimento dei costi residui degli *smart meter* installati fino al 2018, con anno di fabbricazione non successivo al 2016, e dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile ai fini tariffari.

Considerato che:

- l'articolo 55 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento della componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, non vengano, tra l'altro, portati in detrazione gli ammortamenti delle dismissioni relative ai gruppi di misura elettronici di classe minore o uguale a G6, installati ai sensi delle *Direttive per*

la messa in servizio dei gruppi di misura del gas negli anni dal 2012 al 2018, purché con anno di fabbricazione non successivo al 2016, e dismessi nell'anno $t-1$, secondo le disposizioni di cui all'articolo 57 della medesima RTDG;

- l'articolo 57, comma 4, della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti, il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del gruppo di misura dismesso opportunamente rivalutato all'anno di dismissione, è posto:
 - a) pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i. il gruppo di misura dismesso sia stato installato successivamente al 31 dicembre 2018;
 - ii. il gruppo di misura dismesso sia stato fabbricato successivamente al 31 dicembre 2016;
 - b) pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi.

Considerato che:

- in relazione ai criteri di riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, la RTDG 2014-2019 ha previsto:
 - con riferimento agli investimenti effettuati fino all'anno 2016, di valutare tali investimenti, relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6, sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012;
 - con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2017, di valutare tali investimenti come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*;
 - con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2018, di valutare tali investimenti come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%.

Ritenuto necessario:

- in esecuzione del mandato previsto al punto 3 della deliberazione 737/2022/R/GAS:
 - definire le modalità operative di dettaglio ai fini del riconoscimento dei costi residui degli *smart meter* installati fino al 2018, con anno di fabbricazione non successivo al 2016, e dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile ai fini tariffari, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del misuratore dismesso, opportunamente rivalutato all'anno di dismissione;

- prevedere che il costo oggetto di riconoscimento tariffario di cui al punto precedente sia pari al valore residuo degli *smart meter* di classe minore o uguale a G6 come definito dall'articolo 57, comma 4, della RTDG, secondo le modalità previste dall'articolo 55 della medesima RTDG.

Ritenuto opportuno:

- adottare soluzioni operative per il calcolo degli ammortamenti da riconoscere ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della RTDG che risultino coerenti con i criteri utilizzati per il trattamento delle dismissioni ai fini della determinazione del capitale investito netto, come illustrati nella *Guida al calcolo delle tariffe di riferimento* resa disponibile in allegato alla deliberazione 367/2014/R/GAS, e che consentano di minimizzare gli oneri amministrativi per la gestione delle modifiche nell'ambito delle raccolte dati organizzate ai fini tariffari;
- prevedere una modifica della sezione "Dismissioni" relativa all'attività di misura della raccolta dati RAB GAS, introducendo due nuove categorie di cespiti denominate rispettivamente "di cui G4 disinstallati" e "di cui G6 disinstallati", in cui le imprese possano indicare la quota parte delle dismissioni degli *smart meter* di classe minore o uguale a G6 soggetta al riconoscimento di cui all'articolo 57, comma 4, della RTDG;
- per le categorie di cespiti sopra indicate, in corrispondenza dell'anno di messa in servizio, richiedere, per ciascun anno dati in cui lo *smart meter* è stato smesso, il valore relativo alla quota parte del costo storico e il numero di misuratori, già messi in servizio, oggetto di dismissione;
- a valle delle opportune modifiche alla raccolta dati, predisporre un'apposita fase di acquisizione dei dati relativi alle dismissioni di *smart meter* installati negli anni dal 2012 al 2018, con anno di fabbricazione non successivo al 2016;
- prevedere che le istruzioni operative per l'acquisizione dei dati di cui al punto precedente vengano pubblicate in concomitanza con l'avvio dell'apposita raccolta dati;
- prevedere che, ai fini dei riconoscimenti previsti dall'articolo 57, comma 4, della RTDG, in sede di trasmissione dei dati le imprese presentino dichiarazione di veridicità attestante che le dismissioni riportate nella raccolta dati sono relative a gruppi di misura conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, con anno di fabbricazione non successivo al 2016

DETERMINA

1. di pubblicare nell'*Allegato A* alla presente determinazione, di cui forma parte integrante, le modalità di determinazione del valore residuo degli *smart meter* di classe minore o uguale a G6, installati entro il 31 dicembre 2018, con anno di

fabbricazione non successivo al 2016, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile ai fini tariffari, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del misuratore dismesso;

2. di procedere alla modifica della raccolta dati telematica RAB GAS, introducendo due nuove categorie di cespiti denominate rispettivamente “*di cui G4 disinstallati*” e “*di cui G6 disinstallati*”, al fine di consentire alle imprese di indicare il *di cui* delle dismissioni degli *smart meter* di cui al punto 1; per le categorie di cespiti sopra indicate, in corrispondenza dell'anno di messa in servizio, verrà richiesto, per ciascun anno dati in cui lo *smart meter* è stato dismesso, il valore relativo al *di cui* del costo storico riferito alla dismissione e il numero di misuratori, già messi in servizio, a cui è riferibile la dismissione;
3. a valle delle necessarie modifiche alla raccolta dati RAB GAS, di predisporre una fase di nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni di *smart meter* di cui al punto 1, per gli anni dati dal 2012 al 2022, tramite una sessione straordinaria della raccolta dati RAB GAS;
4. di prevedere che le istruzioni operative per la nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni degli *smart meter* di cui al precedente punto 1 vengano pubblicate sul sito internet dell'Autorità in concomitanza con l'avvio della fase di acquisizione dei dati di cui al precedente punto 3;
5. di prevedere che, in sede di trasmissione dei dati, le imprese presentino dichiarazione di veridicità attestante che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 4, della RTDG, le dismissioni riportate nella raccolta dati sono riferite a gruppi di misura conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* con anno di fabbricazione non successivo al 2016;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 ottobre 2023

IL DIRETTORE
Marta Chicca

DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO DEGLI SMART METER DI CLASSE MINORE O UGUALE A G6, AI SENSI DELL'ARTICOLO 57, COMMA 4, DELLA RTDG

1. Ambito di applicazione

1.1 Le modalità di calcolo del valore residuo degli *smart meter* ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della RTDG si applicano nel caso di gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, qualora il gruppo di misura dismesso sia stato installato entro il 31 dicembre 2018 e sia stato fabbricato entro il 31 dicembre 2016.

2. Determinazione del valore residuo degli smart meter gas oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della RTDG

2.1 Il valore residuo degli *smart meter* gas da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 4, della RTDG, è calcolato come differenza tra:

- a) valore lordo dell'incremento patrimoniale relativo al gruppo di misura, riconosciuto nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di messa in servizio del gruppo di misura dismesso, opportunamente rivalutato all'anno di dismissione; tale valore è definito a livello di località ed è differenziato per anno di messa in servizio del gruppo di misura e classe del gruppo di misura (G4 o G6);
- b) valore del fondo di ammortamento già riconosciuto tariffariamente per gruppo di misura messo in servizio, da portare convenzionalmente in detrazione al valore lordo di cui alla lettera precedente.

2.2 Per ciascuna località i e per ciascuna classe s del gruppo di misura minore o uguale a G6 (con s pari a G4 o G6), messo in servizio nell'anno t , il valore lordo di cui al punto 2.1, lettera a), in ciascun anno tariffe AT a partire dal 2014 incluso ($IPL_Dism_{i,s,t}^{AT \geq 2014}$), riconosciuto nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di messa in servizio del gruppo di misura dismesso opportunamente rivalutato all'anno di dismissione, viene calcolato sulla base della seguente formula:

$$IPL_Dism_{i,s,t}^{AT \geq 2014} = \min(CostoStd_{s,t} * IFL_{2011}^{AT-1} * PDRdism_{i,s,t}^{AD \geq 2012}; CSdism_{i,s,t}^{AD \geq 2012} * IFL_t^{AT-1})$$

dove:

- t indica l'anno di messa in servizio dei misuratori ammissibili al riconoscimento di cui all'articolo 57, comma 4, della RTDG e assume valori compresi nell'intervallo 2012-2018 (estremi inclusi);
- $CostoStd_{s,t}$ è il valore del costo *standard*, attribuito ai gruppi di misura di classe minore o uguale G6, previsto per l'anno di messa in servizio t del gruppo di misura dismesso; i costi *standard* per anno di messa in servizio sono riportati nella Tabella 10 della RTDG 2014-2019 e sono espressi a prezzi 2011;
- IFL_{2011}^{AT-1} è il coefficiente di rivalutazione dall'anno 2011 all'anno $AT-1$, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat utilizzato ai fini degli aggiornamenti tariffari;
- $PDRdism_{i,s,t}^{AD \geq 2012}$ è il numero di gruppi misura messi in servizio nell'anno t e dismessi nell'anno dati AD , riferito ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6; tale valore, dettagliato per località, classe del gruppo di misura e anno di messa in servizio, dovrà essere comunicato dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica RAB GAS, per ciascun anno dati (AD) a partire dal 2012;
- $CSdism_{i,s,t}^{AD \geq 2012}$ è il costo storico delle dismissioni relative al gruppo di misura di classe minore o uguale a G6; tale valore, dettagliato per località, classe del gruppo di misura e anno di messa in servizio, dovrà essere comunicato dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica RAB GAS, per ciascun anno dati (AD) a partire dal 2012;
- IFL_t^{AT-1} è il coefficiente di rivalutazione dall'anno di messa in servizio t all'anno $AT-1$, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat utilizzato ai fini degli aggiornamenti tariffari.

2.3 Ai fini del calcolo del valore del fondo di ammortamento di cui al punto 2.1, lettera b), da portare convenzionalmente in detrazione al valore lordo del gruppo di misura, di cui al punto 2.1, lettera a), si determina, per ciascuna classe s dei gruppi di misura (G4 e G6), il valore del fondo di ammortamento nell'anno di dismissione ($ADism$), considerando l'insieme dei gruppi di misura messi in servizio nell'anno t , secondo la seguente formula:

$$FA_{TAR}_{i,s,t}^{AT=ADism} = LordoTAR_{i,s,t}^{AT=ADism} * FD_{i,s,t}^{AT=ADism}$$

dove:

- $LordoTAR_{i,s,t}^{AT=ADism}$ è il valore riconosciuto ai fini tariffari, determinato sulla base delle regole previste dalla RTDG 2014-2019, come riportato al successivo punto 2.4;
- $FD_{i,s,t}^{AT=ADism}$ è il fattore di degrado, calcolato secondo le modalità indicate nel paragrafo 2.1.1 della *Guida al calcolo delle tariffe di riferimento* resa disponibile in allegato alla deliberazione 367/2014/R/GAS, assumendo una vita utile dei gruppi di misura pari a 15 anni.

2.4 Il valore riconosciuto ai fini tariffari ($LordoTAR_{i,s,t}^{AT=ADism}$) è calcolato, in relazione ai diversi anni del periodo 2012-2018, secondo quanto riportato di seguito:

a) per misuratori messi in servizio fino all'anno 2016:

$$LordoTAR_{i,s,t}^{AT=ADism} = \min(PDRanno_{i,s,t} * CostoStd_{s,t=2012} * IFL_{2011}^{AT-1} * 1,5; CS_{i,s,t} * IFL_t^{AT-1})$$

dove:

- $PDRanno_{i,s,t}$ è il numero di gruppi di misura messi in servizio nell'anno t , riferito ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6;
- $CostoStd_{s,t=2012}$ è il valore del costo *standard* relativo all'anno 2012, attribuito ai gruppi di misura di classe minore o uguale G6, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, della RTDG 2014-2019; tale valore è riportato nella Tabella 10 della RTDG 2014-2019, espresso a prezzi 2011;
- $CS_{i,s,t}$ è costo *storico* del gruppo di misura di classe minore o uguale a G6;

b) per misuratori messi in servizio nell'anno 2017:

$$LordoTAR_{i,s,t}^{AT=ADism} = 0,5 * [(PDRanno_{i,s,t} * CostoStd_{s,t=2017} * IFL_{2011}^{AT-1}) + (CS_{i,s,t} * IFL_t^{AT-1})]$$

dove:

- $CostoStd_{s,t=2017}$ è il valore del costo *standard* relativo all'anno 2017, attribuito ai gruppi di misura di classe minore o uguale G6, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della RTDG 2014-2019; tale valore è riportato nella Tabella 10 della RTDG 2014-2019, espresso a prezzi 2011;

c) per misuratori messi in servizio nell'anno 2018:

$$LordoTAR_{i,s,t}^{AT=ADism} = 0,4 * (PDRanno_{i,s,t} * CostoStd_{s,t=2018} * IFL_{2011}^{AT-1}) + 0,6 * (CS_{i,s,t} * IFL_t^{AT-1})$$

dove:

- $CostoStd_{s,t=2018}$ è il valore del costo *standard* relativo all'anno 2018, attribuito ai gruppi di misura di classe minore o uguale G6, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della RTDG 2014-2019; tale valore è riportato nella Tabella 10 della RTDG 2014-2019, espresso a prezzi 2011.

2.5 Partendo dal valore del fondo ammortamento ($FA_TAR_{i,s,t}^{AT=ADism}$) di cui al punto 2.3, viene determinato il valore del fondo di ammortamento per le due tipologie di gruppi di misura messi in servizio (G4 o G6), da portare convenzionalmente in detrazione al valore lordo del gruppo di misura ($FA_TAR_{i,s,t}^{AT=ADism}$). Tale valore, in particolare, viene calcolato applicando al valore $FA_TAR_{i,s,t}^{AT=ADism}$ un peso calcolato come rapporto tra il valore della quota parte del costo storico oggetto di dismissione e il valore storico dichiarato ai fini tariffari, sulla base della seguente formula:

$$FA_TAR_{i,s,t}^{AT=ADism} = FA_TAR_{i,s,t}^{AT=ADism} * \frac{DismCS_{i,s,t}^{AT=ADism}}{CS_{i,s,t}}$$

dove:

- $DismCS_{i,s,t}^{AT=ADism}$ è valore della quota parte del costo storico oggetto di dismissione, espresso a prezzi dell'anno t , considerando un numero di quote di ammortamento riconosciute tariffariamente fino all'anno $ADism$ pari a:

$$Num_Quote_Riconosciute = ADism - t.$$

2.6 Seguendo l'approccio illustrato al punto 2.1, il valore residuo degli *smart meter* gas, da riconoscere ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della RTDG, è calcolato sulla base della seguente formula:

$$IPL_Dism_Ric_{i,s,t}^{AT \geq 2014} = IPL_Dism_{i,s,t}^{AT \geq 2014} - FA_TAR_{i,s,t}^{AT=ADism}$$

2.7 Il valore residuo degli *smart meter* gas di cui al punto precedente viene restituito in quote di ammortamento costanti nel periodo residuo di vita tecnica economica, pari a:

$$Num_Quote_Residue = 15 - Num_Quote_Riconosciute$$

assumendo una vita utile dei gruppi di misura pari a 15 anni.